



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1965

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Ulteriori modifiche e integrazioni alla delibera n. 26 di data 20 gennaio 2017 (Procedure per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari, nonché all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in applicazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)").

Il giorno **27 Novembre 2020** ad ore **10:54** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

Con delibera n. 26 di data 20 gennaio 2017 la Provincia Autonoma di Trento si è dotata delle nuove procedure per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari, nonché all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1810 di data 3 novembre 2017 erano state apportate alcune modifiche e integrazioni atte a migliorare l'impianto organizzativo volto al rilascio dei certificati di abilitazione e al loro rinnovo, nonché a creare un sistema integrato ove la formazione "tradizionale", ovvero la formazione erogata per corsi, potesse interfacciarsi con il sistema dei crediti formativi, in grado di affiancare, se non sostituire la prima.

A poco più di tre anni dall'avvio del nuovo sistema di formazione in attuazione della Direttiva 2009/128/CE, si ritiene ora opportuno modificare e integrare ulteriormente dette procedure allo scopo di perseguire un ulteriore miglioramento delle stesse.

Considerate le oggettive difficoltà determinate dall'avvento dell'epidemia di SARS-CoV-2 sull'organizzazione dei corsi e degli esami, con la sospensione delle predette attività, si prevede inoltre di adottare modifiche alle disposizioni già contenute nella citata DGP n. 26/2017 e s.m. e i. in merito al ricorso alla modalità FAD (e-learning), estendendo la possibilità di ricorrere a detta modalità per l'intera durata del corso di formazione e di aggiornamento includendo tra i beneficiari anche i venditori di prodotti fitosanitari e i consulenti.

In linea poi con le proposte delle regioni in merito alla revisione del Piano d'Azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), si prevedono ulteriori modifiche testuali alla predetta DGP n. 26/2017 e s.m. e i., atte ad allinearne i contenuti.

Considerata la numerosità delle modifiche puntuali effettuate sul testo degli allegati alle precedenti edizioni, si propone di sostituire integralmente gli allegati della citata DGP n. 26/2017 e s.m. e i. con gli allegati alla presente.

Di seguito si riportano le principali modifiche introdotte.

L'art. 3, co. 5 dell'allegato A - Disposizioni per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione specifica che un soggetto già in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza possa richiedere al Servizio competente l'abilitazione alla vendita solo se presenta contestualmente richiesta di revoca o di sospensione dell'abilitazione alla consulenza in quanto il PAN vieta l'esercizio contemporaneo delle predette attività.

Il successivo art. 4 del medesimo allegato A, prevede al comma 2 che tra i soggetti che compongono la commissione di valutazione delle conoscenze ci siano, accanto ad esperti in materia di agricoltura e di salute, anche membri esperti nominati dal Dipartimento competente in materia ambientale, in accordo con APPA. Ciò, al fine di assicurare la presenza di esperti in tutte le materie previste dall'allegato I del D.lgs. 150/2012.

L'art. 5 "Rilascio dei certificati di abilitazione" al comma 2 introduce inoltre la possibilità che i richiedenti il certificato di abilitazione alla vendita o all'esercizio dell'attività di consulenza possano contestualmente richiedere anche il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, che avrà la stessa data di scadenza, ma un proprio codice di abilitazione.

Questa previsione rende peraltro inutile il permanere dell'art. 6 della precedente edizione dell'allegato A, eliminato dalla attuale versione, il quale prevedeva che le abilitazioni meno specialistiche fossero assorbite in quelle più specialistiche e che in caso di rinuncia, revoca o sospensione di quella più specialistica rivivesse quella meno specialistica.

Il medesimo art. 5, al comma 5, prevede inoltre che i certificati di abilitazione siano rinnovabili da 12 mesi prima fino a 5 anni dopo la loro scadenza previa verifica della partecipazione alla formazione periodica obbligatoria.

Altre modifiche sono contenute nell'allegato B - Disposizioni concernenti la formazione e riguardano principalmente:

- l'art. 1 "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento", che prevede, analogamente a quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento, che anche l'Università di Trento sia accreditabile come soggetto formatore;
- l'art. 2, che descrive le modalità per la realizzazione e la gestione dei corsi di formazione ed elenca i requisiti che devono possedere i docenti/formatori. L'ultimo paragrafo (2.9) prevede in particolare, che per i corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, si possa ricorrere ad esperti, non altrimenti reperibili, che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Anche l'allegato C - Obiettivi formativi, è stato oggetto di un riesame globale allo scopo di meglio focalizzare gli obiettivi: bisogni formativi, in termini di competenze; caratteristiche del progetto formativo, anche in termini di strategia formativa e di metodologia didattica; standard formativi finalizzati al rilascio e al rinnovo delle abilitazioni citate.

Nelle appendici 1 e 2 al medesimo allegato C, le tabelle comprensive dell'articolazione dei contenuti minimi e dei tempi indicativi della formazione per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione sono state integrate, per ciascun modulo (per utilizzatori professionali, per venditori e per consulenti), con gli specifici obiettivi formativi.

Per quanto riguarda l'Allegato D – Crediti formativi – è fatta salva la possibilità che possano essere riconosciuti crediti formativi anche a corsi effettuati mediante collegamento telematico in videoconferenza tali da assicurare l'interazione tra docente e discenti e quindi equiparabili a tutti gli effetti alla formazione in presenza.

Da ultimo anche l'allegato E – Formazione a distanza in modalità e-learning, introduce importanti novità. In primis perché estende anche ai venditori e ai consulenti la facoltà di ricorrere alla modalità FAD/e-learning per ottenere il rilascio/rinnovo delle specifiche abilitazioni.

L'art. 1 ribadisce ulteriormente che la formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza, tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti, si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza.

I successivi articoli mirano a definire nel dettaglio le modalità operative per l'effettuazione della formazione a distanza: requisiti e specifiche di carattere organizzativo (art. 3), i profili di competenze per la gestione didattica e tecnica (art. 4), requisiti e specifiche di carattere tecnico (art. 5), la documentazione progettuale, le caratteristiche del materiale formativo e le verifiche di apprendimento (art. 6).

Ciò premesso

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- visti gli atti e le leggi citate
- a voti unanimi legalmente espressi

## DELIBERA

- di modificare il punto 1 del dispositivo della deliberazione n. 26 di data 20 gennaio 2017, sostituendo integralmente gli allegati A, B, C, D ed E della medesima con gli allegati A, B, C, D ed E della presente deliberazione, di cui formano parte integrante;
- di mantenere invariato quanto altro disposto con la citata deliberazione n. 26 di data 20 gennaio 2017.

Adunanza chiusa ad ore 12:56

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A - Disposizioni per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione - ed. 2020

002 Allegato B - Disposizioni concernenti la formazione

003 Allegato C - Obiettivi formativi - ed. 2020

004 Allegato D - Crediti formativi - ed. 2020

005 Allegato E - Formazione a distanza (FAD) - ed. 2020

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper

**Disposizioni per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita dei prodotti fitosanitari, all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, nonché quelle per la sospensione o revoca delle predette abilitazioni**

***Premessa***

Il presente allegato detta le disposizioni per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulenza a termini del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Per quanto non specificato nel presente allegato in ordine alla formazione e alle prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti, si rinvia a quanto previsto dal "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)" di cui al citato decreto interministeriale 22 gennaio 2014 e s.m.e i.

**Art. 1**

**CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

1. L'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari per uso professionale.
2. Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari è rilasciato alle persone maggiorenni che:
  - hanno presentato la domanda tramite il portale istituzionale;
  - hanno frequentato l'apposito corso di formazione di base;
  - hanno ottenuto una valutazione positiva come previsto al successivo articolo 4.
3. Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione di base per il primo rilascio i soggetti in possesso di diploma d'istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione.

**Art. 2**

**CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA**

1. L'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari, compresi quelli autorizzati per uso non professionale su colture edibili. Tali prodotti sono identificati dalla dicitura in etichetta "Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali" e dall'acronimo PFnPE (per piante edibili).
2. La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio e al rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio e al rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

3. Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l'attività di consulenza.
4. Il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari è rilasciato alle persone maggiorenni che:
  - hanno presentato la domanda tramite il portale istituzionale;
  - sono in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie o forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, così come elencati all'art. 8, comma 2 del d.lgs. 150/2012;
  - hanno frequentato l'apposito corso di formazione;
  - hanno ottenuto una valutazione positiva come previsto al successivo articolo 4.
5. I certificati di abilitazione alla vendita, già rilasciati ai sensi del D.P.R. n. 290/2001, possono essere rinnovati anche se i titolari del certificato non sono in possesso dei requisiti previsti all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012.

### **Art. 3**

#### **CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ATTIVITA' DI CONSULENZA**

1. L'abilitazione alla consulenza costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.
2. La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio e al rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio e al rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari così come al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita.
3. L'attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
4. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Sono esclusi, inoltre, ricercatori universitari e di enti di ricerca, nonché i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.
5. Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza non può svolgere l'attività di vendita. Il soggetto abilitato alla consulenza può chiedere al Servizio competente l'abilitazione alla vendita solo se presenta contestualmente richiesta di revoca o di sospensione dell'abilitazione alla consulenza o idonea documentazione attestante la sospensione o la revoca dell'abilitazione alla consulenza rilasciata da altra autorità regionale/provinciale competente. Da valutare: le abilitazioni già rilasciate sottostanno alla nuova regola o bisogna scrivere qualcosa in delibera?).
6. Il certificato di abilitazione all'attività di consulente è rilasciato alle persone maggiorenni che:
  - hanno presentato la domanda tramite il portale istituzionale;
  - sono in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie o forestali, così come elencati all'art. 8, comma 3 del d.lgs. 150/2012;
  - hanno frequentato l'apposito corso di formazione o possiedono i requisiti di esonero dal corso come previsto al successivo comma 7.;

- nel caso di obbligo di partecipazione al corso, hanno ottenuto una valutazione positiva come previsto al successivo articolo 4.
7. Sono esonerati dall'obbligo di frequenza al corso per il rilascio, nonché dalla valutazione i seguenti soggetti, purché in possesso dei requisiti oggettivi per ciascuno indicati:
    - a) gli ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e s.m.i. che possiedono, al momento della presentazione della domanda, l'iscrizione nell'apposito registro nazionale previsto dal titolo VII del D.lgs. 19 agosto 2005, n.214
    - b) i docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria
    - c) i ricercatori delle Università e delle altre strutture pubbliche di ricerca , compresi gli enti d'interesse pubblico riconosciuti ai sensi della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14, che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;
  8. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di frequenza al corso, nonché dalla valutazione, i soggetti indicati al comma 7 presentano alla struttura competente, unitamente alla domanda di abilitazione prevista al successivo articolo 5, la documentazione utile ad attestare la sussistenza dei requisiti per ciascuno richiesti. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di abilitazione, la struttura competente in materia di Agricoltura, acquisita la valutazione della Commissione prevista dall'art. 4 sulla sussistenza dei requisiti di esonero, iscrive i soggetti nell'Elenco degli abilitati all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari della provincia di Trento. In caso contrario, la struttura competente assume un provvedimento motivato di diniego dandone comunicazione all'interessato.

#### **Art. 4**

#### **VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE**

1. La valutazione delle conoscenze è affidata a una specifica commissione, validamente costituita quando sono presenti non meno di 3 componenti, almeno due dei quali esperti nelle materie previste dall'allegato I del D.lgs. 150/2012.
2. L'elenco dei soggetti designati a comporre la Commissione è individuato con determinazione del Dirigente della struttura competente previa nomina dei membri esperti da parte del Dipartimento competente in materia di salute, in accordo con APSS e del Dipartimento competente in materia ambientale, in accordo con APPA.
3. La partecipazione all'attività della Commissione rientra tra i compiti di servizio e non comporta alcun onere a carico del bilancio provinciale.
4. Con propria determinazione il Dirigente della struttura competente:
  - a) definisce i tempi e le modalità di svolgimento dell'esame per il rilascio delle abilitazioni;
  - b) approva il contenuto dei test scritti.
5. La struttura competente programma inoltre le sessioni degli esami per la valutazione delle conoscenze, tenuto conto del numero degli iscritti alla formazione e delle richieste di abilitazione presentate, con un minimo di due sessioni all'anno.
6. Spetta alla Commissione:
  - effettuare la valutazione delle conoscenze dei candidati;
  - redigere, al termine della sessione di valutazione, un verbale che riporta, anche in forma di allegato, l'elenco dei soggetti esaminati e la valutazione ottenuta. Il predetto verbale è trasmesso alla struttura competente;
  - valutare, ai fini dell'esonero dall'obbligo di frequenza al corso nonché dalla valutazione dei soggetti indicati all'art. 3 comma 7, la sussistenza dei requisiti per ciascuno di essi.



7. La valutazione è effettuata in lingua italiana, fatte salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle minoranze linguistiche, secondo almeno una delle seguenti modalità:
  - a) somministrazione di test con quesiti a risposta chiusa;
  - b) colloquio orale.
8. I soggetti tenuti a frequentare la formazione, devono sostenere la valutazione entro 12 mesi dal completamento della medesima.
9. In caso di valutazione negativa l'esame può essere ripetuto per una sola volta, entro i 12 mesi dal completamento della formazione.
10. In caso di mancato superamento anche della seconda prova, la struttura competente comunica all'interessato il non accoglimento della domanda di abilitazione. L'interessato potrà ripresentare la domanda, previa nuova frequenza ad un corso di rilascio per i soggetti non esentati.

#### **Art. 5**

#### **RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE**

1. I soggetti che intendono ottenere il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita dei prodotti fitosanitari e all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari, devono presentare domanda alla struttura competente, avvalendosi del modulo predisposto e pubblicato sul sito internet istituzionale dalla predetta struttura.
2. I soggetti che intendono ottenere il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari o all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari possono richiedere anche il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. In tal caso, la data di scadenza del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo coincide con la data di scadenza del certificato di abilitazione alla vendita o all'attività di consulenza.
3. Ai fini del rilascio delle abilitazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato, la struttura competente verifica d'ufficio il possesso del requisito della frequenza ai corsi di formazione di base per i soggetti per i quali sussiste l'obbligo formativo, nonché il possesso del requisito della valutazione positiva, sulla base del verbale di accertamento trasmesso dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 4.
4. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data di superamento dell'esame di valutazione delle conoscenze di cui all'articolo 4, i soggetti in possesso dei requisiti previsti, sono iscritti nell'archivio provinciale degli abilitati all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari della provincia di Trento. Il possesso dell'abilitazione è comprovato dall'iscrizione nell'archivio di cui all'art. 7. Su richiesta dell'interessato è rilasciato il certificato di abilitazione in formato tessera.
5. I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni su tutto il territorio nazionale. Essi sono rinnovabili da 12 mesi prima fino a 5 anni dopo la loro scadenza previa verifica della partecipazione alla formazione periodica obbligatoria con le modalità di cui al successivo articolo 6. Decorso tale termine il Servizio competente dispone la revoca dell'abilitazione e ne dà comunicazione all'interessato.

**Art. 6**  
**RINNOVO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE**

1. Ai fini del rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita dei prodotti fitosanitari e all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari, la struttura provinciale competente accerta d'ufficio l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, consultando gli elenchi dei soggetti che hanno completato il percorso formativo, anche mediante l'acquisizione di crediti formativi, conformemente all'allegato D.

L'obbligo di formazione è assolto quando la somma delle ore di frequenza ai corsi di aggiornamento e/o dei crediti trasformati in ore di formazione di aggiornamento, è pari a 12 ore e per ciascuna area formativa il numero minimo di ore corrisponde a quello indicato all'Allegato C, Appendice 2: articolazione dei contenuti minimi e dei tempi indicativi della formazione per il rinnovo dei certificati di abilitazione.

2. Entro 30 giorni dalla data di trasmissione degli elenchi dei soggetti che hanno completato il percorso formativo di cui al precedente comma 1., ovvero dalla comunicazione del soggetto che ha assolto l'obbligo formativo, la struttura provinciale competente in materia di agricoltura provvede a rinnovare le predette abilitazioni nell'archivio provinciale delle abilitazioni di cui al successivo art. 7.

**Art. 7**  
**ARCHIVIO PROVINCIALE DELLE ABILITAZIONI**

1. E' istituito l'archivio provinciale delle abilitazioni all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari nonché all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari.
2. L'archivio informatizzato è tenuto presso la struttura competente ed è diviso in tre sezioni: Utilizzatori professionali, Distributori, Consulenti.
3. La struttura competente provvede all'aggiornamento del predetto archivio.
4. I dati vengono periodicamente trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali secondo le modalità concordate con lo stesso.
5. L'elenco degli abilitati alla vendita dei prodotti fitosanitari e all'esercizio dell'attività di consulenza è pubblico.
6. Hanno accesso alla consultazione on-line dell'archivio i seguenti soggetti:
  - l'utilizzatore professionale limitatamente alla propria posizione;
  - i distributori per la verifica del possesso dell'abilitazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari da parte dell'utilizzatore professionale;
  - i soggetti incaricati della vigilanza a termine della normativa vigente;
  - eventuali altri soggetti specificatamente autorizzati dalla struttura competente.

**Art. 8**  
**SOSPENSIONE E REVOCA DELLE ABILITAZIONI**

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 24 del D.lgs. 150/2012 e da altre leggi vigenti, qualora, a seguito di controlli/accertamenti effettuati anche da altre amministrazioni pubbliche, emergano i motivi di sospensione e/o di revoca individuati nella tabella sotto riportata, la struttura competente provvede alla sospensione o alla revoca

dell'abilitazione emessa e ne informa le amministrazioni che hanno trasmesso il verbale di accertamento.

2. La durata della sospensione delle diverse abilitazioni è fissata rispettivamente in:
  - tre mesi per gli utilizzatori professionali;
  - sei mesi per i distributori;
  - nove mesi per i consulenti.
3. La revoca o la sospensione delle abilitazioni alla vendita o alla consulenza non inficia la validità dell'eventuale abilitazione all'acquisto e impiego dei prodotti fitosanitari, salvo diversa determinazione da parte dell'autorità competente.

**Tabella: Motivi di sospensione e revoca delle abilitazioni**

<b>Motivi di sospensione e revoca delle abilitazioni rilasciate agli utilizzatori professionali</b>		
	<b>Sospensione</b>	<b>Revoca</b>
1	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura.	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura che determina un superamento del LMR armonizzato. Reiterazione nell'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura. Utilizzo di prodotti fitosanitari illegali, non utilizzabili in Italia, o revocati, fatto salvo il periodo di smaltimento delle scorte.
2	Non rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente.	Reiterazione del mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente.
3	Utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva.	Reiterazione del non corretto utilizzo del prodotto fitosanitario in fase di distribuzione, con conseguente contaminazione di abitazioni o di corpi idrici superficiali dovuta a fenomeni di deriva.
4	Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o per l'ambiente.	Non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che arrechino gravi danni alla salute o all'ambiente.
<b>Motivi di sospensione e revoca delle abilitazioni rilasciate ai distributori</b>		
	<b>Sospensione</b>	<b>Revoca</b>
1		Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali.
2	Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego	Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego
3	Vendita ad acquirenti privi di abilitazione all'acquisto e all'uso di prodotti destinati ad uso professionale.	Reiterazione nella vendita ad acquirenti privi di abilitazione all'acquisto e all'uso di prodotti destinati ad uso professionale.

**Motivi di sospensione e revoca delle abilitazioni rilasciate ai consulenti**

	<b>Sospensione</b>	<b>Revoca</b>
1	Fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica.	Reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica.
2		Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati.

## **Allegato B - Disposizioni concernenti la formazione**

### **Disposizioni concernenti la formazione per il rilascio/rinnovo dei certificati di abilitazione.**

#### ***Premessa***

Il presente allegato detta le disposizioni concernenti i progetti formativi per il rilascio/rinnovo dei certificati di abilitazione a termini del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

In particolare l'articolo A.1.10 – Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento - del PAN prevede che *“l'attività di programmazione e organizzazione viene realizzata dalle autorità competenti, oppure attraverso soggetti formatori accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'accordo Stato-regioni e province autonome del 20 marzo 2008 e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma anche tenendo conto di quanto stabilito dall'accordo nella Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2011”*.

Gli accordi del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 sono stati da ultimo revisionati e modificati con l'accordo della *Conferenza Stato-regioni* del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Per quanto non specificato nel presente allegato in ordine alla formazione e alle prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti, si rinvia a quanto previsto dal “Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)” di cui al citato decreto interministeriale 22 gennaio 2014 e s.m.e i.

#### **Art. 1**

### **INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO**

1. E' istituito presso il Servizio competente, il catalogo dei soggetti formatori per i corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento finalizzati al rilascio/rinnovo dei certificati di abilitazione a termini del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 3, sono iscritti nel catalogo dei soggetti formatori per i corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento finalizzati al rilascio/rinnovo dei certificati di abilitazione previsto al precedente paragrafo 1:
  - la Fondazione Edmund Mach, costituita ai sensi della L.P. 2 agosto 2005, n. 14 “Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse”;
  - i soggetti accreditati in conformità a quanto previsto dal Titolo III, Capo III del decreto di Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 15 settembre 2015 e dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 , come da ultimo modificata con deliberazione della giunta provinciale n. 449 del 14 marzo 2013;
  - l'Università di Trento;
  - ordini e collegi professionali del settore agrario, per conto dei propri iscritti, relativamente alle attività formative propedeutiche al rilascio e/o rinnovo del certificato di abilitazione all'attività di consulente.

3. Per essere iscritti nel catalogo dei soggetti formatori di cui al precedente paragrafo 1, i soggetti individuati al paragrafo 2 presentano al Servizio competente, unitamente alla richiesta di iscrizione, un'attestazione di impegno ad effettuare la formazione conformemente a quanto previsto dalle presenti disposizioni, utilizzando il modello predisposto dal medesimo servizio. Il servizio competente, entro 30 gg dal ricevimento della predetta dichiarazione, con propria determinazione iscrive i citati soggetti al predetto catalogo.
4. Fermi restando gli obblighi previsti dalle predette normative, nonché gli impegni assunti in sede di accreditamento, i soggetti formatori sono tenuti a:
  - osservare tutte le disposizioni previste dal presente allegato;
  - utilizzare i documenti di supporto, i modelli e le procedure informatiche messe a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento;
  - redigere un progetto formativo conformemente a quanto previsto dal successivo allegato C.

## **Art. 2**

### **DISPOSIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE**

Gli interventi formativi devono essere svolti nel rispetto delle disposizioni generali e di quelle previste dal presente allegato.

#### **2.1 - Ambito territoriale e sede dell'attività formativa**

Le singole azioni formative devono essere svolte sul territorio della Provincia di Trento e devono affrontare le specificità territoriali provinciali e le particolari esigenze degli utenti interessati.

Ferme restando le disposizioni previste per l'accreditamento degli organismi di formazione, le sedi e le attrezzature utilizzate per la realizzazione dei corsi approvati devono risultare adeguate e conformi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica, di igiene e di sicurezza.

Nel caso di uso di sedi non accreditate per lo svolgimento dell'attività didattica, il soggetto formatore, prima dell'inizio dell'intervento formativo, trasmette al Servizio competente dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attesta la conformità dei predetti locali allo svolgimento dell'attività formativa.

#### **2.2 - Assicurazione**

Il soggetto attuatore deve stipulare idonea copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per i partecipanti ai corsi di formazione, conservare la relativa documentazione presso la propria sede legale, nonché tenerne copia presso la sede di svolgimento dei corsi.

#### **2.3 - Orario**

L'attività didattica non potrà iniziare prima delle ore 7.00 e terminare oltre le 23.00. L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

#### **2.4 - Tutoraggio**

Possono svolgere attività di tutoraggio i laureati, i diplomati o esperti di settore, che svolgono/supportano la docenza e/o la gestione del progetto e delle singole azioni formative.

Spetta in particolare al tutor garantire:

- un costante coordinamento e supporto operativo ai partecipanti durante l'attività formativa;
- la registrazione delle presenze giornaliere prima dell'inizio dell'azione formativa, al suo termine e in occasione delle pause programmate (ad esempio all'interruzione e alla ripresa dopo pranzo);
- tenere ed aggiornare il registro d'aula, ossia il documento che deve essere compilato per ogni corso e contenere almeno: il tipo e il codice del corso, la data d'inizio e di fine corso, il luogo/luoghi di realizzazione, orario dei singoli interventi formativi, cognome e nome del/i docente/i per singolo intervento formativo e relativa firma, il cognome e nome del tutor e relativa firma, il numero dei partecipanti;
- la verifica della corretta registrazione delle presenze degli allievi su adeguato supporto cartaceo o informatico.

## **2.5 - Collaborazioni**

Il soggetto attuatore deve gestire in proprio le attività di direzione, coordinamento ed amministrazione, sia attraverso personale dipendente sia mediante ricorso ad apposite collaborazioni/prestazioni professionali individuali.

Possono altresì essere attivate collaborazioni con funzioni tecnico-scientifiche e/o formativo/didattiche con soggetti e/o organismi terzi particolarmente qualificati .

I suddetti rapporti di collaborazione devono essere esplicitamente dichiarati nell'ambito del progetto, nonché supportati da apposita documentazione.

## **2.6 - Comunicazione dell'avvio dell'azione formativa**

Almeno 4 giorni lavorativi prima dell'inizio della singola azione formativa deve essere tassativamente fornita al Servizio competente la comunicazione di avvio corredata da:

- calendario delle lezioni, orari e sede del corso;
- personale impiegato per il corso (identificazione dei docenti e del tutor);
- modalità di somministrazione del corso (corso in presenza in aula, corso in presenza in videoconferenza o corso in modalità e-learning);

Non saranno riconosciute le attività iniziate prima della trasmissione della predetta documentazione.

## **2.7 - Comunicazione delle variazioni**

Al fine di permettere lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sull'attività formativa prevista dal successivo art. 6, ogni variazione rispetto a quanto originariamente comunicato relativamente a sede, data e orario di svolgimento delle azioni e alla sospensione o annullamento delle lezioni devono essere tempestivamente comunicata al Servizio competente, tramite fax o posta elettronica certificata (pec).

## **2.8 - Comunicazione della conclusione del corso**

Entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione della singola attività formativa, il soggetto erogatore della formazione provvederà ad inviare al Servizio competente la comunicazione di chiusura dell'intervento formativo e per ciascun soggetto partecipante, i dati anagrafici, comprendenti quanto meno cognome, nome e codice fiscale e l'attestazione del completamento del percorso formativo.

Per il trasferimento di tali dati, il soggetto formatore utilizza l'applicativo provinciale; in attesa della completa implementazione del software in corso di perfezionamento, il soggetto formatore si attiene scrupolosamente alle istruzioni impartite dal citato Servizio con particolare riferimento alla



raccolta e trasmissione dei dati dei partecipanti alla formazione, alla tenuta del registro, all'attestazione della frequenza obbligatoria degli utenti e del regolare svolgimento del corso.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il soggetto formatore presenta alla struttura competente una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, che descriva l'andamento complessivo dei corsi, evidenziando eventuali criticità e proposte di miglioramento.

## **2.9 - Docenti**

Per garantire un adeguato livello qualitativo delle lezioni, i formatori/docenti devono possedere adeguata preparazione e le necessarie competenze tecnico-professionali in relazione agli argomenti trattati.

Essi devono possedere i seguenti requisiti:

- diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado o di laurea e alternativamente:
- esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” o
- esperienza almeno triennale in consulenza tecnica alla produzione integrata o biologica maturata con specifico riferimento alle materie indicate nell'Allegato I del d.lgs. n. 150/2012, sviluppate nell'allegato I del Piano d'azione nazionale (PAN) e riportate nell'Allegato C (Obiettivi formativi) o
- abilitazione all'insegnamento di discipline tecniche afferenti alla difesa delle colture agrarie.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà risultare in ogni caso documentabile, ed essere evidenziato nel curriculum tenuto a disposizione per eventuali controlli dal soggetto formatore autorizzato alla realizzazione del corso.

I docenti non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate. Tale condizione sarà attestata dall'interessato con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'interessato ai sensi del DPR 445/2000.

Per i corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, è possibile ricorrere ad esperti, non altrimenti reperibili, che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

## **Art. 3**

### **ARTICOLAZIONE DEI CORSI PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI**

#### **3.1 – Durata minima dei corsi**

La formazione per utilizzatori professionali si articola in:

- corsi finalizzati al primo rilascio dell'abilitazione della durata minima di 20 ore;
- corsi di aggiornamento, finalizzati al rinnovo dei certificati di abilitazione della durata minima di 12 ore.

### **3.2 - Frequenza**

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Essa non deve essere inferiore al 75% delle ore previste.

Ai fini della verifica della frequenza il soggetto erogatore della formazione predispone un sistema per la registrazione delle presenze e dei relativi tempi.

### **3.3 - Numero dei partecipanti al corso**

Il numero massimo di partecipanti per singola edizione del corso di formazione è pari a:

- a) 35 persone per i corsi per il rilascio delle abilitazioni per utilizzatori professionali;
- b) 35 persone per i corsi di aggiornamento finalizzati al rinnovo delle predette abilitazioni.

### **3.4 – Tipologie corsuali**

La formazione per il rilascio delle abilitazioni può essere svolta mediante:

- a) corsi in presenza;
- b) corsi in modalità e-learning come individuati nell'allegato E. La formazione in modalità e-learning va completata con almeno 1 ora di corso in presenza, tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti.

La formazione per il rinnovo delle abilitazioni può essere svolta mediante:

- a) corsi in presenza;
- b) corsi in modalità e-learning come individuati nell'allegato E.
- c) corsi in presenza che danno luogo ai crediti formativi come individuati nell'allegato D;
- d) attraverso la combinazione delle modalità a), b) e c) al fine di garantire la copertura di tutte le aree formative previste. In questo caso ad ogni credito mancante corrisponde un'ora di formazione di aggiornamento.

La formazione effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza, tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti, si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza.

### **3.5 - Materiale didattico**

Al fine di assicurare un'adeguata e uniforme divulgazione dei contenuti, il MIPAAF, conformemente a quanto previsto dal PAN, metterà a disposizione dei soggetti formatori e degli utenti dei corsi adeguato materiale didattico.

Il predetto materiale, consultabile anche on line, sarà oggetto di periodica revisione al fine di assicurarne l'aggiornamento con particolare riferimento alle normative sanitarie e ambientali vigenti nonché allo sviluppo delle tecniche di difesa.

In attesa della predisposizione del predetto materiale, la Provincia autonoma di Trento tramite il Servizio Agricoltura, mette a disposizione dei soggetti formatori, che li utilizzeranno per il proprio progetto formativo, documenti, provvedimenti normativi, schede tecniche, slides e altro materiale aggiornato fornito dal medesimo Servizio, dall'Azienda sanitaria provinciale, dall'Agenzia provinciale per la Protezione dell'Ambiente.

## **Art. 4**

### **ARTICOLAZIONE DEI CORSI PER DISTRIBUTORI E PER CONSULENTI**

#### **4.1 – Durata minima dei corsi**

La formazione per i distributori e per i consulenti si articola in:

- corsi finalizzati al primo rilascio dell'abilitazione della durata minima di 25 ore;

- corsi di aggiornamento, finalizzati al rinnovo dei relativi certificati di abilitazione della durata minima di 12 ore.

#### **4.2 - Frequenza**

Per quanto riguarda la frequenza vale quanto già previsto al precedente articolo 3 punto 3.2.

#### **4.3 - Numero dei partecipanti al corso**

Per quanto riguarda il numero dei partecipanti vale quanto già previsto al precedente articolo 3, punto 3.3.

#### **4.4 – Tipologie corsuali**

La formazione per il rilascio/rinnovo delle abilitazioni può essere svolta mediante:

- a) corsi in presenza;
- b) corsi in modalità e-learning come individuati nell'allegato E. La formazione in modalità e-learning per il rilascio dell'abilitazione va completata con almeno 1 ora di corso in presenza, tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti.

La formazione effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza, tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti, si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza.

#### **4.5 - Materiale didattico**

Per quanto riguarda il materiale didattico, vale quanto già previsto al precedente articolo 3 punto 3.4.

### **Art. 5**

#### **VIGILANZA E CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ FORMATIVA**

Fatti salvi i controlli sui requisiti dei soggetti accreditati secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo III del decreto di Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015 e dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 e s. m.e i., il Servizio competente vigila sul regolare svolgimento dei corsi anche mediante controlli in loco anche a campione, presso le sedi di svolgimento dei corsi.

In particolare il Servizio competente:

- verifica il regolare svolgimento delle lezioni;
- verifica la corretta tenuta del registro delle lezioni.

Al fine di assicurare più efficacemente l'azione di vigilanza e controllo il Servizio competente potrà raccordarsi con le strutture competenti in materia di accreditamento e di certificazione della formazione.

## **Allegato C – Obiettivi formativi – ed. 2020**

### **Premessa**

Il presente allegato detta le disposizioni concernenti gli obiettivi formativi per il rilascio/rinnovo dei certificati di abilitazione a termini del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

I corsi finalizzati al rilascio/rinnovo delle abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti hanno come obiettivo formativo l'acquisizione e l'aggiornamento delle conoscenze nelle materie indicate nell'Allegato I del d.lgs. n. 150/2012, sviluppate nell'allegato I del Piano d'azione nazionale (PAN).

Per quanto non specificato nel presente allegato in ordine alla formazione e alle prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti, si rinvia a quanto previsto dal “Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)”.

### **Art. 1**

#### **BISOGNI FORMATIVI**

1. Le competenze professionali degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti si fondano essenzialmente su quattro aree strettamente collegate fra loro: una normativa-gestionale, una tecnica-specifica, una di prevenzione e protezione sanitaria e una di prevenzione e protezione ambientale. In sintesi i bisogni formativi sono pertanto così identificabili:

- a) conoscenza della normativa concernente i prodotti fitosanitari finalizzata al loro corretto impiego;
- b) capacità di individuare e valutare le più appropriate strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive;
- c) conoscenza dei pericoli e dei rischi sanitari connessi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per gli operatori professionali e per consumatori, gruppi vulnerabili e residenti e relative misure di riduzione;
- d) conoscenza dei pericoli e dei rischi ambientali connessi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e delle relative misure di mitigazione

### **Art. 2**

#### **PROGETTO FORMATIVO**

1. Il progetto formativo ha lo scopo di tradurre i bisogni formativi dei soggetti in un'adeguata risposta formativa. Esso deve essere:

- conforme alla norma vigente, alle specifiche contenute negli allegati B, C, D, ed E alla presente deliberazione e agli eventuali standard di riferimento;
- coerente, cioè adeguato dal punto di vista metodologico, tecnico, gestionale e organizzativo rispetto agli obiettivi formativi;
- pertinente, ovvero adeguato alle finalità della formazione;
- efficace, ossia capace di realizzare i risultati attesi dal punto di vista delle competenze professionali.

2. Nella progettazione dovranno essere definiti nel dettaglio:

- gli obiettivi specifici relativi alle singole unità didattiche: essi sono declinabili mediante parole chiave quali *trasferire, illustrare, far conoscere, far acquisire, fornire, ecc..*

- i risultati attesi dall'azione formativa: essi sono correlati agli obiettivi specifici, coerenti con essi e conseguibili attraverso la partecipazione al percorso formativo. Essi non devono limitarsi alla semplice acquisizione di nozioni ma essere descritti in termini di competenze e abilità che gli utenti dovranno possedere in uscita dal percorso formativo: *essere in grado di, saper fare, conoscere, ecc..*
- i contenuti e la durata: il progetto dovrà definire in modo chiaro i contenuti di dettaglio delle unità didattiche che dovranno essere coerenti con gli obiettivi declinati, la loro durata e sequenza. Ciò anche al fine di rispondere in modo puntuale ad eventuali fabbisogni di specifici target di utenti, prestando particolare attenzione alla scelta dei contenuti, del linguaggio e delle metodologie didattiche. L'articolazione oraria dovrà garantire un giusto equilibrio tra le unità didattiche e, nella trattazione degli argomenti, tener conto dei diversi contesti in cui si innesta l'azione formativa.
- la strategia formativa e la metodologia didattica: esse devono tener conto del fatto che l'azione formativa è rivolta ad adulti in un contesto di formazione continua sul lavoro. Deve pertanto essere assicurato il coinvolgimento diretto del soggetto da formare, mediante l'adozione di metodologie didattiche attive quali ad es. lavori di gruppo, casi di studio, simulazioni. Anche per la lezione frontale dovrà essere prevista l'interattività tra docenti e discenti.
- gli strumenti didattici di supporto e il materiale didattico;
- le modalità e i criteri di verifica dell'apprendimento;
- le modalità di verifica della qualità formativa (questionari di gradimento).

### **Art. 3**

#### **STANDARD FORMATIVI**

1. Gli argomenti saranno affrontati con una metodologia formativa attiva da realizzarsi attraverso l'alternanza di lezioni teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche e da effettuarsi con l'ausilio di adeguato materiale didattico.
2. Particolare attenzione deve essere posta all'acquisizione di specifiche competenze quali, ad es. la corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza finalizzata alla scelta e all'impiego dei prodotti fitosanitari più appropriati, all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e alla manutenzione delle attrezzature nel rispetto dell'ambiente, della tutela della salute e della sicurezza alimentare.
3. Ferma restando la durata minima dei corsi di formazione, le unità didattiche devono tener conto anche delle diverse tipologie professionali individuate dal PAN, quali gli utilizzatori professionali agricoli e gli utilizzatori professionali extra-agricoli, ivi compresi i contoterzisti. In particolare nelle lezioni rivolte all'utilizzatore di prodotti fitosanitari che agisce per conto terzi (contoterzista) particolare attenzione deve essere posta agli argomenti riportati al punto A.1.15 del PAN.
4. Le materie comuni (C) e quelle specifiche (S) della formazione di base per utilizzatori professionali, distributori e consulenti e i tempi indicativi per la loro illustrazione sono individuate nell'appendice 1 al presente allegato.
5. Gli argomenti dei corsi possono essere previsti anche all'interno di un'azione formativa più ampia, purché siano svolti nel rispetto delle presenti disposizioni. In tal caso l'azione formativa dovrà essere chiaramente individuata e articolata in moduli e unità didattiche, che abbiano durata e modalità conformi alle predette disposizioni.

#### **Art.4**

#### **AGGIORNAMENTO PER IL RINNOVO**

I corsi finalizzati al rinnovo delle abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti hanno come obiettivo formativo l'aggiornamento delle conoscenze nelle materie indicate nell'Allegato I del d.lgs. n. 150/2012, sviluppate nell'allegato I del Piano d'azione nazionale (PAN).

L'aggiornamento non deve essere di carattere generale o semplice riproduzione di argomenti e temi già proposti nei corsi per il rilascio ma deve trattare delle evoluzioni, delle innovazioni e delle applicazioni pratiche e approfondimenti collegati alle materie sopra indicate.

Le materie da svolgere durante i corsi di aggiornamento finalizzati al rinnovo dei certificati di abilitazione e i tempi per la loro illustrazione sono individuate nell'appendice 2 al presente allegato.

**Appendice 1: articolazione dei contenuti minimi e dei tempi indicativi della formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione**

**1. MODULO PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI - 20 ORE**

<b>UNITA' DIDATTICA 4 ore</b>	<b>OBIETTIVI FORMATIVI</b>	<b>CONTENUTI DEL MODULO</b>
Presentazione e apertura del corso	Conoscere gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche del Corso	Gli obiettivi didattici del modulo L'articolazione del corso, i metodi impiegati, le informazioni organizzative, il ruolo e la partecipazione dello "staff" (docenti, tutor, responsabili del corso)
I prodotti fitosanitari	Conoscere la normativa concernente i prodotti fitosanitari con particolare riferimento al loro corretto impiego.	Legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari (C) Corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/012 (S) Corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei PF, finalizzata ad una scelta consapevole e ad un impiego appropriato, nel rispetto della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza alimentare.(S) Valutazione comparativa dei PF, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei PF che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente (C)
<b>UNITA' DIDATTICA 4 ore</b>	<b>OBIETTIVI FORMATIVI</b>	<b>CONTENUTI DEL MODULO</b>
Pericoli e rischi associati all'uso dei PF per la salute	Conoscere i pericoli e i rischi sanitari connessi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per gli operatori professionali, per consumatori e per gruppi vulnerabili e residenti e relative misure di riduzione	Modalità di identificazione e controllo (C) Sintomi di avvelenamento da PF, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente (C) Rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione (C) Rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata (C) e misure per la loro riduzione (C)
<b>UNITA' DIDATTICA 4 ore</b>	<b>OBIETTIVI FORMATIVI</b>	<b>CONTENUTI DEL MODULO</b>
Pericoli e rischi associati all'uso dei PF per l'ambiente	conoscere i pericoli e i rischi ambientali connessi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e delle relative misure di mitigazione	Aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012 (C) Rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale e relative misure di mitigazione (C) Rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da PF (C) Norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche (S)

<b>UNITA' DIDATTICA 4 ore</b>	<b>OBIETTIVI FORMATIVI</b>	<b>CONTENUTI DEL MODULO</b>
L'impiego dei PF e delle attrezzature per la loro applicazione	conoscenza delle corrette modalità di manipolazione dei prodotti fitosanitari e della corretta gestione e manutenzione dei DPI, delle attrezzature e delle macchine impiegati per l'applicazione dei PF.	Corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei PF, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei PF in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita (C) Corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari (C) Gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura) (C) Gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di PF e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva) (C) Rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e misure per la gestione del rischio (C)
<b>UNITA' DIDATTICA 4 ore</b>	<b>OBIETTIVI FORMATIVI</b>	<b>CONTENUTI DEL MODULO</b>
Strategie e tecniche di difesa fitosanitaria	capacità di individuare e valutare le più appropriate strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive;	Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area (C) Disciplinari di produzione integrata (C) Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali (S) Conoscenze relative all'applicazione delle tecniche di prevenzione e di contenimento degli organismi nocivi, basate sui metodi non chimici.(S) Cenni di legislazione nazionale e comunitaria relativa alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi (C)

## 2. MODULO PER DISTRIBUTORI – 25 ORE

<b>UNITA' DIDATTICA 5 ore</b>	<b>OBIETTIVI FORMATIVI</b>	<b>CONTENUTI DEL MODULO</b>
Presentazione e apertura del corso	Conoscere gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche del Corso	Gli obiettivi didattici del modulo L'articolazione del corso, i metodi impiegati, le informazioni organizzative, il ruolo e la partecipazione dello "staff" (docenti, tutor, responsabili del corso)
I prodotti fitosanitari	Conoscere la normativa concernente i prodotti fitosanitari con particolare riferimento alla loro vendita e al loro corretto impiego.	Legislazione relativa ai PF, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web, ecc..) (S).



		<p>Interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di sicurezza dei PF in conformità al regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all'utilizzatore professionale le informazioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2012..(S)</p> <p>Modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012.(S)</p> <p>Valutazione comparativa dei PF, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei PF che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente (C)</p>
<b>UNITA' DIDATTICA 6 ore</b>	<b>OBIETTIVI FORMATIVI</b>	<b>CONTENUTI DEL MODULO</b>
Pericoli e rischi associati all'uso dei PF per la salute	Conoscere i pericoli e i rischi sanitari connessi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per i distributori, gli operatori professionali, per consumatori, per gruppi vulnerabili e residenti e le relative misure di riduzione	<p>Modalità di identificazione e controllo (C)</p> <p>Sintomi di avvelenamento da PF, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente (C)</p> <p>Rischi associati all'impiego di PF illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione (C)</p> <p>Rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata (B) e misure per la loro riduzione (C)</p> <p>Modalità di identificazione e controllo (C)</p> <p>Sintomi di avvelenamento da PF, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente (C)</p> <p>Rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione (C)</p> <p>Rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata (C) e misure per la loro riduzione (C)</p> <p>Norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei PF;</p> <p>Norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie; (S)</p>
<b>UNITA' DIDATTICA 3 ore</b>	<b>OBIETTIVI FORMATIVI</b>	<b>CONTENUTI DEL MODULO</b>
Pericoli e rischi associati all'uso dei PF per l'ambiente	conoscere i pericoli e i rischi ambientali connessi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e le relative misure di mitigazione	<p>Aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012 (C)</p> <p>Rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la</p>

		<p>biodiversità e l'ambiente in generale e relative misure di mitigazione (C)</p> <p>Rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione.</p> <p>Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da PF (C)</p>
<b>UNITA' DIDATTICA 6 ore</b>	<b>OBIETTIVI FORMATIVI</b>	<b>CONTENUTI DEL MODULO</b>
L'impiego dei PF e delle attrezzature per la loro applicazione	Conoscere le corrette modalità di manipolazione dei prodotti fitosanitari e la corretta gestione e manutenzione dei DPI, delle attrezzature e delle macchine impiegati per l'applicazione dei PF.	<p>Corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei PF, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei PF in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita (C)</p> <p>Corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari (C)</p> <p>Addestramento all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art.226 D.Lgs.81/08 ed in conformità al D.M. 02/05/2001 e s.m.i.:(S)</p> <p>Nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante;(S)</p> <p>Gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura) (C)</p> <p>Gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di PF e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva) (C)</p> <p>Rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e misure per la gestione del rischio (C)</p>
<b>UNITA' DIDATTICA 5 ore</b>	<b>OBIETTIVI FORMATIVI</b>	<b>CONTENUTI DEL MODULO</b>
Strategie e tecniche di difesa fitosanitaria	capacità di individuare e valutare le più appropriate strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive;	<p>Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area (C)</p> <p>Disciplinari di produzione integrata (C)</p> <p>Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali (S)</p> <p>Biologia e modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di vendita; (S)</p> <p>Cenni di legislazione nazionale e comunitaria relativa alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi (C)</p>

### 3 MODULO PER CONSULENTI – 25 ORE

<b>UNITA' DIDATTICA 4 ore</b>	<b>OBIETTIVI FORMATIVI</b>	<b>CONTENUTI DEL MODULO</b>
Presentazione e apertura del corso	Conoscere gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche del Corso	Gli obiettivi didattici del modulo L'articolazione del corso, i metodi impiegati, le informazioni organizzative, il ruolo e la partecipazione dello "staff" (docenti, tutor, responsabili del corso)
I prodotti fitosanitari (PF)	Conoscere la normativa concernente i prodotti fitosanitari e promuovere un corretto approccio al loro impiego da parte degli utilizzatori professionali	Legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web, ecc..)(S). Interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all'etichettatura di pericolo, e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari in conformità al regolamento (UE) n. 453/2010, al fine di fornire all'utilizzatore professionale le informazioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2012..(S) Modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012.(S) Corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/012 (S) Valutazione comparativa dei PF, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei PF che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente (C)
<b>UNITA' DIDATTICA 6 ore</b>	<b>OBIETTIVI FORMATIVI</b>	<b>CONTENUTI DEL MODULO</b>
Pericoli e rischi associati all'uso dei PF per la salute	Conoscere i pericoli e i rischi sanitari connessi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per i distributori, gli operatori professionali, per consumatori, per gruppi vulnerabili e residenti e relative misure di riduzione e promuovere la corretta conoscenza di detti pericoli e rischi nei confronti degli utilizzatori professionali	Modalità di identificazione e controllo (C) Sintomi di avvelenamento da PF, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente (C) Rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione (C) Rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata (B) e misure per la loro riduzione (C) Norme di gestione in sicurezza dei locali di vendita e di deposito dei prodotti fitosanitari; Norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai locali di vendita, di deposito e di immagazzinamento, alle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi per la salute, per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente di vita e di lavoro connessi all'attività specifiche di deposito, trasporto, carico e scarico degli imballaggi e delle confezioni delle sostanze e delle miscele pericolose fitosanitarie; (S)

<b>UNITA' DIDATTICA 4 ore</b>	<b>OBIETTIVI FORMATIVI</b>	<b>CONTENUTI DEL MODULO</b>
Pericoli e rischi associati all'uso dei PF per l'ambiente	conoscere i pericoli e i rischi ambientali connessi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, le relative misure di mitigazione e promuovere la corretta conoscenza di detti pericoli e rischi nei confronti degli utilizzatori professionali	<p>Norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche.(S)</p> <p>Aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012 (C)</p> <p>Rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale e relative misure di mitigazione (C)</p> <p>Rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da PF (C)</p>
<b>UNITA' DIDATTICA 5 ore</b>	<b>OBIETTIVI FORMATIVI</b>	<b>CONTENUTI DEL MODULO</b>
Corretto impiego dei PF e delle attrezzature per la loro applicazione	Conoscere le corrette modalità di manipolazione dei prodotti fitosanitari e la corretta gestione e manutenzione dei DPI, delle attrezzature e delle macchine impiegati per l'applicazione dei PF. e promuovere la corretta conoscenza di dette modalità nei confronti degli utilizzatori professionali	<p>Corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei PF, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei PF in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita (C)</p> <p>Addestramento all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in caso di procedure dettate dalle disposizioni obbligatorie da osservare in caso di incidenti ed emergenze ai sensi dell'art. 226 D.Lgs.81/08 ed in conformità al D.M. 02/05/2001 e s.m.i.:(S)</p> <p>Nozioni di base per l'individuazione dei pericoli e dei possibili rischi da incidente rilevante;(S)</p> <p>Gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura) (C)</p> <p>Gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di PF e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva) (C)</p> <p>Rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e misure per la gestione del rischio (C)</p>
<b>UNITA' DIDATTICA 6 ore</b>	<b>OBIETTIVI FORMATIVI</b>	<b>CONTENUTI DEL MODULO</b>
Strategie e tecniche di difesa fitosanitaria	capacità di individuare e valutare le più appropriate strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive di e promuoverne la diffusione nei confronti degli utilizzatori professionali	<p>Ruolo del consulente, capacità di relazionarsi con le strutture di ricerca e sperimentazione e con gli utilizzatori di prodotti fitosanitari; (S)</p> <p>Strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area (C)</p> <p>Disciplinari di produzione integrata</p> <p>Modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali (C)</p>

		Biologia e modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di consulenza; (S) Legislazione nazionale e comunitaria relativa alla lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi (C)
--	--	--

**Appendice 2: articolazione dei contenuti minimi e dei tempi indicativi della formazione per il rinnovo dei certificati di abilitazione**

**MODULO DI AGGIORNAMENTO PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI -  
12 ORE**

<b>UNITA' DIDATTICA 2 ore</b>	<b>OBIETTIVI FORMATIVI</b>	<b>CONTENUTI DEL MODULO</b>
Presentazione e apertura del corso	Conoscere gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche del Corso	Gli obiettivi didattici del modulo L'articolazione del corso, i metodi impiegati, le informazioni organizzative, il ruolo e la partecipazione dello "staff" (docenti, tutor, responsabili del corso)
Aggiornamenti del quadro normativo in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari	Conoscere gli aggiornamenti normativi concernenti i prodotti fitosanitari con particolare riferimento al loro corretto impiego.	Aggiornamenti della normativa vigente con particolare riferimento a: - contenuti del Piano d'azione nazionale; - norme di utilizzo dei prodotti fitosanitari e compilazione del registro dei trattamenti; - conoscenza degli agenti e dei sintomi delle patologie da quarantena e delle nuove emergenze fitosanitarie e relative lotte obbligatorie;
<b>UNITA' DIDATTICA 2 ore</b>	<b>OBIETTIVI FORMATIVI</b>	<b>CONTENUTI DEL MODULO</b>
Aggiornamenti in tema di tutela della salute umana	Conoscere gli aggiornamenti in tema di pericoli e di rischi per la salute connessi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per gli operatori professionali, per consumatori e per gruppi vulnerabili e residenti e relative misure di riduzione	Aggiornamenti in tema di salute umana con particolare riferimento a: - rischi e rimedi per la salute dell'operatore, dei consumatori, dei gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata; - corretta manipolazione dei PF ed utilizzo dei DPI; - valutazione comparativa dei PF, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei PF che presentano minori rischi per la salute umana;
<b>UNITA' DIDATTICA 4 ore</b>	<b>OBIETTIVI FORMATIVI</b>	<b>CONTENUTI DEL MODULO</b>
Aggiornamenti in tema di tutela dell'ambiente	Conoscere gli aggiornamenti in tema di pericoli e di rischi ambientali connessi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e di relative misure di mitigazione	Aggiornamenti in tema di tutela dell'ambiente con particolare riferimento a: - misure per la riduzione dei rischi per gli organismi non bersaglio e l'ambiente; - rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei PF e relative misure di mitigazione; - conoscenza di nuovi PF e tecniche innovative a minore impatto ambientale; - gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, e delle attrezzature per l'applicazione dei PF; - corretta manipolazione dei PF, gestione dei rifiuti, smaltimento dei PF e dei relativi contenitori;
<b>UNITA' DIDATTICA 4 ore</b>	<b>OBIETTIVI FORMATIVI</b>	<b>CONTENUTI DEL MODULO</b>
Aggiornamenti in tema di strategie e tecniche di difesa	Conoscere gli aggiornamenti in tema di strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive	Aggiornamenti in tema di difesa integrata e produzione biologica con particolare riferimento a: - modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e dei servizi regionali o provinciali a supporto della difesa integrata e biologica; - nuove strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive, nonché principi di agricoltura

		biologica; - orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata con particolare riguardo alle principali avversità presenti sul territorio provinciale;
--	--	---

## 2.2. MODULO DI AGGIORNAMENTO PER DISTRIBUTORI - 12 ORE

UNITA' DIDATTICA 4 ore	OBIETTIVI FORMATIVI	CONTENUTI DEL MODULO
Presentazione e apertura del corso	Conoscere gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche del Corso	Gli obiettivi didattici del modulo L'articolazione del corso, i metodi impiegati, le informazioni organizzative, il ruolo e la partecipazione dello "staff" (docenti, tutor, responsabili del corso)
Aggiornamento generale	Conoscere gli aggiornamenti normativi concernenti l'impiego dei prodotti fitosanitari	Approfondimento degli argomenti affrontati nel corso di formazione di base, in relazione alle specificità territoriali e all'evoluzione tecnica e normativa
UNITA' DIDATTICA 8 ore	OBIETTIVI FORMATIVI	CONTENUTI DEL MODULO
Aggiornamento specifico	Conoscere gli aggiornamenti in tema di strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive	Aggiornamenti specifici con particolare riferimento a: - acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari; - conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica; - conoscenza dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minor impatto ambientale

## MODULO DI AGGIORNAMENTO PER CONSULENTI - 12 ORE

UNITA' DIDATTICA 4 ore	OBIETTIVI FORMATIVI	CONTENUTI DEL MODULO
Presentazione e apertura del corso	Conoscere gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche del Corso	Gli obiettivi didattici del modulo L'articolazione del corso, i metodi impiegati, le informazioni organizzative, il ruolo e la partecipazione dello "staff" (docenti, tutor, responsabili del corso)
Aggiornamento generale	Conoscere gli aggiornamenti normativi concernenti l'impiego dei prodotti fitosanitari	Approfondimento degli argomenti affrontati nel corso di formazione di base, in relazione alle specificità territoriali e all'evoluzione tecnica e normativa
UNITA' DIDATTICA 8 ore	OBIETTIVI FORMATIVI	CONTENUTI DEL MODULO
Aggiornamento specifico	Conoscere gli aggiornamenti in tema di strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive	Aggiornamenti specifici con particolare riferimento all'acquisizione: - delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari; - delle conoscenze relative alle nuove emergenze fitosanitarie, con riferimento agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile;

		<ul style="list-style-type: none"><li>- della conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica;</li><li>- della conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica, dei nuovi prodotti e delle tecniche innovative con particolare riferimento a quelle a minor impatto ambientale ed elaborazione di adeguate strategie di lotta coerenti con i supporti tecnici predisposti a livello territoriale dalle amministrazioni competenti.</li></ul>
--	--	--



## **Allegato D – Crediti formativi – ed. 2020**

### **Disposizioni per il riconoscimento dei crediti formativi per il rinnovo delle abilitazioni per utilizzatori professionali.**

#### Premessa

Il presente allegato detta le disposizioni per il riconoscimento dei crediti formativi per il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. a termini del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

In particolare l'articolo A.1.9 del PAN prevede che *“l'attività di aggiornamento può essere effettuata sia attraverso specifici corsi, sia attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione”*.

Con nota di data 31 maggio 2016, ns. prot. n. 12986 di pari data, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali trasmetteva delle linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi per l'aggiornamento del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

#### **Art. 1**

### **RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI**

1. Con il termine “credito formativo” s'intende il riconoscimento di conoscenze e competenze acquisite durante un evento significativo sotto l'aspetto formativo, di seguito chiamato “corso”, quali ad es. corsi, seminari, convegni.
2. Il riconoscimento dei crediti formativi per il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari spetta alla Provincia, per il tramite del Servizio competente in materia di Agricoltura, di seguito chiamato Servizio.
3. Il Servizio può demandare agli enti di formazione così come individuati dall'allegato B, la valutazione dei crediti, riservandosi la possibilità di effettuare controlli sulla regolarità dell'attività svolta in tale ambito.
4. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi il soggetto attuatore del corso deve inviare specifica richiesta al Servizio almeno 30 gg. prima del suo avvio, indicandone le modalità di svolgimento. Tale comunicazione deve contenere almeno:
  - il luogo di svolgimento;
  - la data e l'orario del corso, tenendo presente che ogni proposta corsuale deve avere una durata non inferiore alle 2 ore;
  - l'anagrafica e il titolo di studio dei relatori;
  - indicazioni sul tipo di corso, seminario, ecc. e sul suo contenuto;
  - l'area formativa e l'argomento per i quali si chiede il riconoscimento dei crediti, come individuati al successivo articolo 2, tabella 1.
5. Il Servizio competente, effettuate le opportune verifiche, riconosce il/i credito/i formativo/i e ne dà comunicazione al soggetto proponente.
6. Possono essere riconosciuti crediti formativi anche a corsi effettuati mediante collegamento telematico in videoconferenza tali da assicurare l'interazione tra docente e discenti e quindi equiparabili a tutti gli effetti alla formazione in presenza.
7. Sulla base di specifiche esigenze territoriali, il Servizio competente può riconoscere altre aree

formative di dettaglio e i relativi argomenti, sostitutive o integrative di quelle individuate nella citata Tabella 1.

## **Art. 2**

### **ATTESTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI**

1. L'aggiornamento delle conoscenze nelle materie indicate nell'Allegato I del d.lgs. n. 150/2012, sviluppate nell'allegato I del Piano d'azione nazionale (PAN), per il rinnovo delle abilitazioni degli utilizzatori professionali può avvenire ricorrendo integralmente ai crediti formativi.
2. Per l'ottenimento dei crediti formativi, la frequenza al "corso" è obbligatoria. Ai fini della verifica della frequenza, il soggetto erogatore del "corso", dispone di un sistema per la registrazione delle presenze che rilevi in modo puntuale l'entrata e l'uscita dei soggetti partecipanti.
3. Effettuato il momento formativo, al fine dell'attestazione dei crediti, il soggetto attuatore del "corso", trasmette, con modalità telematica e secondo le istruzioni impartite dal Servizio competente, l'attestazione cumulativa di avvenuta partecipazione al "corso" dei soggetti interessati indicando per ciascuno di essi cognome, nome e codice fiscale. Rilascia inoltre al soggetto partecipante l'attestato di partecipazione indicante il numero di crediti conseguiti per la specifica area formativa come individuata nella tabella sotto riportata.
4. Qualora uno o più crediti formativi siano stati maturati in altre regioni/province autonome, spetta alla regione/provincia autonoma che ha valutato e riconosciuto i crediti formativi, o per essa, agli enti di formazione accreditati ai quali sia stato demandato tale compito, attestare, per ciascun soggetto partecipante, la partecipazione al momento formativo per l'ottenimento del credito previsto.
5. I crediti formativi devono essere acquisiti nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione.
6. Il numero minimo di crediti da conseguire obbligatoriamente per ciascuna area formativa sono individuati nella sottostante tabella 1.

**Tabella n. 1: Argomenti e numero minimo di crediti da conseguire per area formativa**

	<b>AREA FORMATIVA</b>	<b>ARGOMENTI</b> I contenuti sottoriportati sono indicativi: gli argomenti sono comunque esclusivamente quelli previsti nell'all. 1 del D.M. 22 gennaio 2014 recante "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)	<b>N° minimo di crediti da conseguire per area</b>
<b>I</b>	<b>Quadro normativo</b>	Aggiornamenti della normativa vigente con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"><li>– contenuti del Piano d'azione nazionale;</li><li>– aggiornamenti sulle norme di utilizzo dei prodotti fitosanitari e sulla compilazione del registro dei trattamenti;</li><li>– conoscenza degli agenti e dei sintomi delle patologie da quarantena e delle nuove emergenze fitosanitarie e relative lotte obbligatorie;</li></ul>	2
<b>II</b>	<b>Tutela della salute umana</b>	Aggiornamenti in tema di salute umana con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"><li>– rischi e rimedi per la salute dell'operatore, dei consumatori, dei gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata;</li><li>– corretta manipolazione dei PF ed utilizzo dei DPI;</li><li>– valutazione comparativa dei PF, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei PF che presentano minori rischi per la salute umana.</li></ul>	2
<b>III</b>	<b>Tutela dell'ambiente</b>	Aggiornamenti in tema di tutela dell'ambiente con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"><li>– misure per la riduzione dei rischi per gli organismi non bersaglio e l'ambiente;</li><li>– rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei PF e relative misure di mitigazione;</li><li>– conoscenza di nuovi PF e tecniche innovative a minore impatto ambientale;</li><li>– gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, e delle attrezzature per l'applicazione dei PF;</li><li>– corretta manipolazione dei PF, gestione dei rifiuti, smaltimento dei PF e dei relativi contenitori.</li></ul>	2
<b>IV</b>	<b>Strategie e tecniche di difesa</b>	Aggiornamenti in tema di difesa integrata e produzione biologica con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"><li>– modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e dei servizi regionali o provinciali a supporto della difesa integrata e biologica;</li><li>– nuove strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive, nonché principi di agricoltura biologica;</li><li>– aggiornamento sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata con particolare riguardo alle principali avversità presenti sul territorio provinciale.</li></ul>	2

## **Allegato E - Formazione a distanza (FAD) – ed. 2020**

### **Disposizioni per la definizione delle modalità di svolgimento della formazione a distanza (e-learning) per il rilascio/rinnovo delle abilitazioni.**

#### ***Premessa***

Il presente allegato detta le disposizioni per la definizione delle modalità di svolgimento della formazione a distanza a termini del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi” e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

*In particolare l'articolo A.1.11 del PAN prevede che “i corsi di base e di aggiornamento possono essere realizzati anche ricorrendo a modalità FAD/e-learning. Le attività devono essere seguite da un tutor che ne attesti la validità, in conformità e in analogia con quanto previsto dall'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome del 21 dicembre 2011 per l'e-learning. La durata delle ore di studio in FAD e/o in autoapprendimento sono autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure certificate dal sistema telematico di tutoring.”*

Successivamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome del 7 luglio 2016 ha ravvisato la necessità di revisionare le disposizioni degli accordi Stato Regioni del 26 gennaio 2006 e quelle modificative del 21 dicembre 2011 e del 22 febbraio 2012 modificandole con particolare riferimento alla durata e contenuti minimi dei percorsi formativi. Conseguentemente le presenti disposizioni tengono conto anche delle predette modifiche, con particolare riferimento all'Allegato II “Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning”.

#### **Art. 1**

### **FORMAZIONE CON MODALITA' E-LEARNING PER IL RILASCIO/RINNOVO DELLE ABILITAZIONI**

1. Ai fini del rilascio/rinnovo delle abilitazioni conformemente all'allegato A - Disposizioni per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione, i corsi di base e di aggiornamento possono essere realizzati ricorrendo alla FAD in modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente allegato. La formazione effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza, tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti, si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza.
2. Per quanto riguarda la durata dei corsi e la frequenza vale quanto previsto dagli articoli 3 e 4 dell'Allegato B (Disposizioni concernenti la formazione).  
Nei corsi finalizzati al primo rilascio, la formazione a distanza (FAD) in modalità e-learning va completata con almeno 1 ora in presenza o in collegamento telematico in videoconferenza, tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti. Per quanto riguarda il numero dei partecipanti, la formazione in presenza anche con collegamento in videoconferenza deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del medesimo Allegato B .
3. E' consentito il ricorso alla modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente allegato a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata, per l'erogazione della formazione specifica.

## Art. 2

### SOGGETTI ATTUATORI DELLA FORMAZIONE VIA E-LEARNING

1. Possono svolgere corsi per la formazione via e-learning per il rilascio/rinnovo delle abilitazioni i soggetti iscritti nel catalogo di cui all'allegato B, articolo 1. Tali soggetti presentano al Servizio competente una dichiarazione di impegno ad effettuare la formazione via e-learning conformemente a quanto previsto dalle presenti disposizioni.

## Art. 3

### REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

1. Il soggetto formatore deve:
  - essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS-Learning Management System);
  - garantire la disponibilità di un'interfaccia di comunicazione con l'utente atta ad assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico);
  - garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning come individuati al successivo art. 4.

## Art. 4

### PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA

1. Per assicurare una corretta gestione didattica e tecnica della formazione in e-learning, il soggetto formatore deve garantire la disponibilità dei seguenti profili di competenze:
  - a) **Responsabile/coordinatore scientifico del corso:** profilo professionale che cura l'articolazione del corso e la strutturazione dei contenuti garantendo la coerenza e l'efficacia didattica del percorso formativo.  
La figura possiede alternativamente:
    - esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
    - esperienza almeno triennale in consulenza tecnica alla produzione integrata o biologica in possesso di diploma quinquennale o di laurea anche triennale in materie agrarie;
    - abilitazione all'insegnamento di discipline tecniche afferenti alla difesa delle colture agrarie.
  - b) **Mentor/tutor di contenuto:** assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza ai discenti per l'apprendimento dei contenuti, fornendo chiarimenti ed approfondimenti ed integrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficacia didattica e alle modalità di erogazione scelte nel progetto formativo. Detta figura professionale, esperta dei contenuti, deve essere in possesso dei requisiti previsti per i docenti al paragrafo 2.9. dell'art. 2, dell'allegato B “Disposizioni concernenti la formazione”.
  - c) **Tutor di processo:** assicura il supporto ai partecipanti mediante la gestione delle attività relative alla piattaforma, alle dinamiche di interazione e di interfaccia con i discenti facilitando l'accesso ai diversi ambienti didattici e ai contenuti, la dinamica di

apprendimento, monitorando e valutando l'efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti.

- d) **Sviluppatore della piattaforma:** profilo professionale che ha il compito di sviluppare il progetto formativo nell'ambito della piattaforma utilizzata, organizzando gli elementi tecnici e metodologici garantendo le attività di gestione tecnica della piattaforma (LMS).

## Art. 5

### REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO

1. Il soggetto formatore deve garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e certificare:
  - lo svolgimento e il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
  - la partecipazione attiva dell'utente;
  - la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
  - la tracciabilità dell'utilizzo delle singole unità didattiche strutturate in Learning objects (LO);
  - la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente;
  - le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabile anche in modalità e-learning.
2. Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model o Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile) o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata.
3. Il soggetto formatore dovrà garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione d'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy.

## Art. 6

### DOCUMENTAZIONE

#### 6.1 - Documento progettuale

Per ogni corso di formazione in modalità e-learning deve essere redatto un documento progettuale che riporti almeno i seguenti elementi:

- ente o soggetto accreditato che lo ha prodotto;
- il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici, unità didattiche, Learning Objects) e crono pedagogica. I contenuti sono quelli individuati nell'allegato C "Obiettivi formativi";
- le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, off line) e gli strumenti utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc);
- i nomi del responsabile/coordinatore scientifico del corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;
- i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla realizzazione di ciascuna unità didattica, ciascuno in possesso dei requisiti individuati all'articolo 4;
- scheda tecnica che descrive la caratteristica della piattaforma utilizzata, le risorse/specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, le modalità di trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità e usabilità;

- le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- le modalità di tracciamento delle attività del percorso formativo;
- il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei singoli contenuti (unità didattiche);
- gli strumenti di feedback e le modalità di verifica dell'apprendimento intermedie e finale.
- le eventuali competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo.

Il documento progettuale sopra individuato deve essere messo a disposizione della struttura competente e dell'utente, che all'atto dell'iscrizione al corso dovrà dichiararne la presa visione e l'accettazione.

Il soggetto erogatore mette a disposizione della struttura competente le credenziali di accesso ai corsi.

## **6.2 – Caratteristiche del materiale del corso**

Il linguaggio usato nei corsi deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.

L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso) e una sequenza che garantisca un apprendimento progressivo.

Nel percorso formativo possono essere impiegati testi, immagini, video, documenti di approfondimento, prove di simulazione, ecc..

Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi e di effettuare, ove possibile stampe del materiale utilizzato.

## **6.3 – Verifiche di apprendimento**

La formazione in modalità e-Learning deve prevedere prove di autovalutazione ed esercitazioni lungo tutto il percorso (in itinere) al termine di ogni unità didattica nonché al termine del percorso formativo (verifica finale).

Le prove di valutazione "in itinere" e la verifica di apprendimento finale possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica.

Le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali (a completamento della fruizione del corso) devono essere consegnate o trasmesse, anche su supporti informatici, ai discenti.

Il soggetto erogante la formazione dovrà tenere traccia delle registrazioni delle avvenute consegne degli attestati.